

STUDIO LEGALE GIORDANO

Ricorso per usucapione. Decreto 9 novembre 2018, n. 10943. Tribunale Civile di Foggia.

-INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA-
-ricorso ex artt.1 e ss. della legge n.346/1976 e art. 1159 bis c.c.-

dei sigg.

1)-**TANCREDI Francesco Leonardo**, nato a (omissis) il (omissis) e quivi residente alla via (omissis), c.f. (omissis);
2)-**NARDELLA Antonio**, nato a (omissis) il 26. 08.1956, quivi residente alla via (omissis), c.f. (omissis);
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo GIORDANO del foro di Foggia, c.f.: (omissis), presso lo studio del quale elettivamente domiciliario, giusta mandato in calce al presente atto;

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente recapito telefonico: 0882 471114, ovvero, al seguente indirizzo di p.e.c.: giordano.vincenzo@avvocatilucera.legalmail.it.

SI PREMETTE IN FATTO:

I ricorrenti possiedono, uti domino e da oltre un ventennio, i seguenti fondi rustici:

1)-in agro di San Marco in Lamis al foglio di mappa n.97, ex particella ex 37 (oggi part.364-365-366-367-368-369-370-371-372 e 373 a seguito di soppressione della particella originaria), siccome risultante dalla visura storica per immobile dell'agenzia delle entrate di Foggia, attualizzata al 09.04.2018), per l'estensione parziale di Ha.0.08.50 (doc.1);

Il detto fondo è catastalmente intestato al sig. Tantaro Nicola, fu Salvatore nato a (omissis) il (omissis), quale livellario del Comune di San Marco in Lamis;

2)-Si precisa che l'intestazione catastale riferita al livellario è erroneamente riportata in atti con la dicitura "TANDRO Nicola" e che il Comune di San Marco in Lamis, giusta documentazione che si compiega al presente ricorso(doc.2), ha certificato che Tandro Nicola e Tantaro Nicola sono in effetti la stessa persona (cognome corretto TANTARO);

3)-Si specifica altresì:

3a)-che il fondo oggetto di usucapione livellaria è riportato negli estratti catastali del Comune di San Marco in Lamis (doc.3);

3b)-che il predio è di modesto valore culturale ed è intercluso, in quanto inserito in più ampio contesto particellare;

3c)-che il fondo oggetto della presente istanza di usucapione è sito in agro di San Marco in Lamis e, quindi, inserito in comprensorio dichiarato montano ex lege 991/1992 e succ. mod ed integr.(doc.4);

-3d)- che il comune di San Marco in Lamis ha certificato l'occupazione della parte di fondo posseduto dai ricorrenti per l'estensione Ha.0.08.50 (doc.5);

3e)-che il possesso dei sigg. Tancredi-Nardella si protrae pacificamente ed ininterrottamente da oltre 30 anni e che i predetti provvedono, altresì, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni;

3e)-che il possesso dei ricorrenti non è stato mai contestato né dal livellario, né da eventuali aventi causa dai predetti; tantomeno dai registri immobiliari risultano, nel ventennio precedente, trascrizioni di domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento contro i ricorrenti o loro danti causa (doc. 6);

DIRITTO:

4)-Le circostanze fattuali in premesse inducono a ritenere che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti voluti dalla legge 346/1976, nonché dall'art 1159 bis c.c., per la dichiarazione giudiziale di intervenuta usucapione del diritto reale livellario del fondo meglio descritto in premesse, atteso che la prefata legge, all'art. 1, così dispone:

"Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 1159-bis. - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. - La proprietà dei fondi rustici, con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni” ... omissis

2. Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque sia la loro estensione ed il loro reddito “ omissis

5)-E' volontà dei ricorrenti vedersi riconoscere l'usucapione del livello del terreno meglio descritto nelle certificazioni catastali compiegate al fascicolo di parte e per l'estensione effettivamente richiesta con il presente ricorso (Ha. 0.08.50), atteso che:

- -sussiste nella fattispecie il comportamento continuo ed ininterrotto dei ricorrenti teso ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo voluto dalla legge, il potere corrispondente a quello dei livellari;
- -il potere posto in essere dai ricorrenti è stato volto principalmente all'utilizzo dei terreni de quibus in via esclusiva, pacifica ed indisturbata, non riconoscendosi da parte dei medesimi l'esistenza di altrui diritti;
- -è giurisprudenza pacifica e costante che “l'usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione di essa”

(Cass.civ.1538/1967; 1407/1992);

5)-Tanto premesso ed esposto, sussistendo il possesso ultraventennale uti domino, pubblico, incontestato ed indisturbato sui terreni per cui è istanza, nonché i presupposti e/o requisiti voluti dalla legge 346/1976 e dell'art. 1159 bis c.c. per richiedere l'accertamento di intervenuta usucapione e l'acquisto a titolo originario del diritto livellario sui fondi innanzi meglio descritti, gli istanti a mezzo del sottoscritto difensore,

ricorrono

all'intestato Tribunale di Foggia, acché ai sensi della legge n.346/1976 e dell'art. 1159 bis c.c., previa autorizzazione delle affissioni previste dalla prefata legge, si compiaccia:

A)-emettere decreto, ovvero in caso di opposizione, sentenza dichiarativa di intervenuta usucapione del diritto livellario in favore dei sigg. 1)-TANCREDI Francesco Leonardo, nato a (omissis) il (omissis) e quivi residente alla via(omissis), c.f. (omissis) e 2)-NARDELLA Antonio, nato a (omissis) il (omissis), quivi residente alla via (omissis), c.f. (omissis) del seguente fondo rustico:

1)-in agro di San Marco in Lamis al foglio di mappa n.97, ex particella ex 37 (oggi part.364-365-366-367-368-369-370-371-372 e 373 a seguito di soppressione della particella originaria), siccome risultante dalla visura storica per immobile dell'agenzia delle entrate di Foggia, attualizzata al 09.04.2018), per l'estensione parziale di Ha.0.08.50 (doc.1)

Il fondo rustico è catastalmente intestato per il livello di cui si chiede l'usucapione, al sig. Tantarò Nicola, fu Salvatore nato a (omissis) il (omissis) (**erroneamente indicato con cognome Tandro in catasto**), livellario del Comune di San Marco in Lamis;

B)-disporre, conseguentemente, per ogni ulteriore incumbente di rito ex art. 3 della legge n.346/1976, sia per la trascrizione dell'emanando decreto, con esonero del competente Conservatore dei RR.II da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia per la volturazione del diritto livellario in favore dei ricorrenti, sigg.: TANCREDI Francesco Leonardo, nato a (omissis) il (omissis) e quivi residente alla (omissis), c.f. (omissis) e 2)-NARDELLA Antonio, nato a (omissis) il (omissis), quivi residente alla via (omissis), c.f. (omissis);

C)-spese e competenze di causa;

D)-Con espresso avvertimento che, chiunque abbia interesse, può presentare opposizione alla presente richiesta di riconoscimento della proprietà, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge n.346/1976, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione del presente decreto all'albo pretorio del Comune di San Marco in Lamis e del Tribunale di Foggia;

E)-Mezzi Istruttori richiesti:

E1)-Si chiede l'allegazione al procedimento della documentazione riportata con indice alfanumerico nel fascicolo di parte;

E2)-per il caso opposizione al decreto, previa declaratoria di ammissibilità e rilevanza, si chiede fin da ora di essere ammesso a provare il pacifico ed incontestato possesso del fondo per il periodo ultraventennale riportato in ricorso, a mezzo dei testi da indicarsi nei termini di rito;

Con ogni più ampia riserva di deduzioni istruttorie e di merito;

F)-Si deposita mediante allegazione al fascicolo di parte:

1)-visura storico-catastale degli immobili oggetto di usucapione;

2)-certificazione-attestazione Comune di San Marco in Lamis di Tantaro Nicola

3)-certificazione catastale dei fondi rustici oggetto di usucapione;

4)-estratto Comuni Montani Provincia di Foggia- San Marco in Lamis;

5)-certificazione comune di San Marco in Lamis sui terreni occupati;

6)-visura ipotecaria di iscrizioni contro Tancredi Francesco Leonardo e Nardella Antonio;

Con riserva, all'occorrenza, di ulteriore produzione documentale, nonché di richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nel caso di irreperibilità degli intestatari e/o aventi causa;

Ai sensi e per gli effetti del dpr 115/2002 e dell'art.10 cpc, ai fini del contributo si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 1.000,00=

avv. Vincenzo GIORDANO

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 10943/2018 del 09/11/2018
RG n. 7385/2018

R.G. 7385 /2018



TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE



Il Giudice,

visto l'allegato ricorso iscritto al n. 7385/2018 RG ed esaminata la documentazione contestualmente versata in atti;

applicata la l. 10 maggio 1976 n. 346;

dispone

1. che a cura della parte istante si proceda, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e previa richiesta di copie autentiche alla Cancelleria della Sezione, all'affissione per novanta giorni all'Albo del Comune in cui sono situati i compendi immobiliari rurali per i quali viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, nonché all'Albo di questo Tribunale;
2. che a cura della parte istante si proceda alla pubblicazione per estratto, una sola volta, su Gazzetta Ufficiale;
3. che a cura della parte istante il ricorso e il presente decreto siano inoltre notificati a tutti coloro che, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, risultino titolari di diritti reali sull'immobile (intestatari catastali, tra cui il COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS) ed a coloro che, nel ventennio precedente al deposito in Cancelleria del ricorso eventualmente abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento (salvo che la domanda non sia perenta);
4. che nelle affissioni e nella pubblicazione sia indicato espressamente che avverso il ricorso può proporsi opposizione, notificando al ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi a questo Tribunale, entro novanta giorni dall'ultima delle due affissioni o dalla pubblicazione o, se posteriore, dall'ultima delle notifiche previste dall'art. 3 comma secondo ultima parte della legge 10 maggio 1976 n. 346;
5. che la parte istante integri la propria produzione allegando almeno due dichiarazioni testimoniali di notorietà (rilasciate da terza persona informata sui fatti, con sottoscrizione autenticata da Notaio, segretario comunale o altro funzionario a ciò competente) e che indichi almeno due testi i quali possano essere escussi sui fatti di cui al ricorso laddove ritenuto necessario;

Fissa l'udienza dell'**11.06.2019** per la verifica degli adempimenti e per l'eventuale attività istruttoria.

Foggia, 09/11/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Il Giudice – dott.ssa Francesca Perrone

Copia conforme all'originale il _____

FOGGIA

19 APR. 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Rag. Angelina Palumbo

